



SENTENZA - 217/2024

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai signori magistrati:

MAIO Giuseppina

MICCI Maria Rita Consigliere – relatore

PALAZZO Antonio Consigliere

FRATINI Marco
Consigliere

CORRADO Carola Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello iscritti al n. 59332 del registro di Segreteria

proposto da: MARINI ANDREA (C.F. MRNNDR81A09H612G), con

residenza in Fraz. Vigo Lomaso, n. 79/A, Comano Terme (TN),

assistito dagli Avv.ti Andrea Tomasi (C.F. TMSNDR57D02H612F; PEC

avvandreatomasi@puntopec.it) e Giovanni Corbyons (C.F.

CRBGNN67C01H501E; PEC

giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto

presso l'indirizzo PEC del predetto Avvocato:

giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org e comunque presso lo

studio dello stesso in Roma, via Cicerone n. 44 (Tel. 06/3214127 – Fax

06/32506110) - APPELLANTE -

	contro	
	- Procura Generale presso la Corte dei conti, Roma, via A. Baiamonti n.	
	25,	
	- Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei	
	conti per il Trentino - Alto Adige Sede di Trento, P.zza Vittoria, n. 5	
	e nei confronti	
	di: CARLI Marco, nato a Riva del Garda (TN) 1° febbraio 1971, C.F.	
	CRLMRC71B01H330G e residente in Trento, Strada Imperiale n. 3,	
	rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Angelini (C.F.	
	NGLNTN59B06L378V, PEC avvantonioangelini@recapitopec.it) del	
	Foro di Trento, con studio in Trento via Manzoni n. 16, e Gabriele	
	Pafundi (C.F. PFNGRL57B09H501K, PEC	
	gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, con	
	studio in Roma, via Tagliamento n. 14, quest'ultimo anche	
	domiciliatario,	
	- APPELLANTE INCIDENTALE	
	Avverso la sentenza n.89/2021 depositata il 2 luglio 2021 e notificata il	
	6 luglio 2021 - Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto-	
	Adige/Südtirol sede di Trento	
	Uditi nella pubblica udienza del 17 luglio 2024, l'Avv. Giovanni	
	Corbyons per l'appellante principale, l'Avv. Gianluca Mignacca su	
	delega orale dell'avv. Antonio Angelini per l'appellante incidentale, la	
	Procura Generale è rappresentata dal V.P.G. dott.ssa Emanuela	
	Rotolo. Svolge le funzioni di Segretario la dott. Giuseppina Di Maro.	
	Premesso in	
	2	

FATTO

Con la sentenza impugnata (89/2021 - depositata 2 luglio 2021 e notificata via PEC il 6 luglio 2021), la Sezione giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato Marini Andrea, titolare della ditta individuale azienda agricola "Cà Torbida di Marini Andrea", già esercente l'attività di allevamento di bovini e bufalini da carne, (avente sede in Comano Terme (TN) - Fraz. Vigo Lomaso n. 79/A e luogo di esercizio in Comano Terme (TN) - Via Borgo Vecchio n. 79/A - partita iva 02151620222, cessata in data 28/02/2015) in solido con Carli Marco, al pagamento a favore dell'Unione Europea, della somma di euro 111.780,88, a titolo di contributi comunitari percepiti in violazione alla legge.

Il Marini Andrea aveva presentato, in data 6 ottobre 2010, all'AGEA, quale nuovo operatore nel settore dell'agricoltura, domanda di accesso alla riserva nazionale titoli allegando documentazione relativa alla disponibilità dei terreni da presentare come superfici ammissibili.

Successivamente, il medesimo Marini aveva presentato domanda unica di pagamento [- domanda iniziale "unica di pagamento" n. 00806759536, datata 08/06/2010, relativa alla campagna 2010; - domanda iniziale "unica di pagamento" n. 10806552849, datata 16/05/2011, relativa alla campagna 2011; - domanda "unica di pagamento", di modifica ai sensi degli artt. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009, n. 10808807431, datata 31/05/2011, relativa alla campagna 2011; - domanda "unica di pagamento", di modifica ai sensi degli artt.

	14 e 25 del Reg. CE 1122/2009, n. 10810701770, datata 31/05/2011,	
	relativa alla campagna 2011; - domanda iniziale “unica di pagamento”	
	n. 20812901385, datata 15/05/2012, relativa alla campagna 2012; -	
	domanda “unica di pagamento”, di modifica ai sensi dell’art. 73 del	
	Reg. CE 1122/2009, n. 10810909746, datata 24/05/2012, relativa alla	
	campagna 2011; domanda “unica di pagamento”, di modifica ai sensi	
	degli artt. 14 e 25 del Reg. CE 1122/2009, n. 20808318610, datata	
	31/05/2012, relativa alla campagna 2012; - domanda iniziale “unica di	
	pagamento” n. 30809278135, datata 15/05/2013, relativa alla	
	campagna 2013 - all.ti 3 - 5 - 6 atto di citazione], per contributi	
	comunitari relativamente ai terreni, ed in virtù dei titoli sopra	
	menzionati, per gli anni dal 2010 al 2013, ottenendo erogazioni	
	pubbliche di quote comunitarie per conto AGEA, pari ad euro €	
	157.936,80 , secondo le scadenze qui di seguito indicate:	
	- 29/12/2010 euro 48.539,04;	
	- 7/11/2011 euro 27.931,05;	
	- 3/07/2012 euro 51.437,98;	
	- 7/11/2012 euro 2.024,79;	
	- 4/02/2013 euro 2.024,79;	
	- 3/07/2013 euro 21.979,86;	
	- 3/07/2014 euro 3.999,29;	
	E’ stato accertato, inoltre, che il Marini ha ceduto a titolo oneroso al	
	Carli i titoli gratuitamente acquisiti (contratto di “vendita di titoli PAC	
	senza terra” datato 02.05.2012 stipulato con Carli Marco, quale legale	
	rappresentante della società agricola Allevamenti Ca' Torbida di Carli	
	4	

Marco e Massimiliano, in oggetto specificata, registrato in data 16.05.2012 al n. 667, serie 3, presso l'Ufficio del Registro di Tione di Trento e dichiarazione di assenso del cedente al trasferimento titoli per la domanda n. APPAG.TT.2014.103TN004.010, datata 02.05.2014). Tra la documentazione acquisita sono stati controllati i nove contratti di sub concessione dei terreni offerti come superfici ammissibili; gli stessi riportano una sottoscrizione che dovrebbe essere riconducibile al Marini ma che sembrerebbe in parte difforme, sebbene il Marini abbia confermato di averli sottoscritti personalmente.

I concedenti, inoltre, sono stati indicati dalla Guardia di Finanza come soggetti noti per azioni fraudolente finalizzati all'ottenimento di pubbliche erogazioni.

Dalle indagini sarebbe, poi, emerso un legame tra il Marini ed il Carli consistito essenzialmente nella prestazione di attività lavorativa a titolo gratuito del primo nei confronti del secondo e nel riscontro di diversi e consistenti trasferimenti di denaro effettuati dal Carli nei confronti del Marini, da quest'ultimo, comunque, restituiti. Le parti avrebbero giustificato detti trasferimenti in ragione del rapporto di parentela che li legava.

La sottoscrizione dei contratti apparentemente non riconducibile al Marini, la dichiarata non linearità della condotta dei soggetti che hanno concesso i terreni a quest'ultimo, unitamente agli ingenti trasferimenti di denaro dal Carli al Marini, oltre alla asserita ingerenza del Carli nella attività imprenditoriale del Marini medesimo, che, tra l'altro, nel corso delle indagini sembrerebbe aver dimostrato di

conoscere molto poco dell'attività imprenditoriale avviata, hanno indotto la Pubblica accusa, sulla base delle deduzioni prospettate dagli operanti, a ritenere sussistente un accordo criminoso tra gli odierni appellanti tale da indurre il Marini a richiedere titoli di aiuto come nuovo agricoltore unicamente come prestanome, in quanto utilizzati di fatto dal Carli che avrebbe, pertanto, materialmente gestito l'azienda del Marini, con libero accesso anche ai conti bancari ed ai rapporti con i clienti, mentre il Marini avrebbe di fatto svolto funzioni di mero dipendente cedendo, infine, al Carli i titoli finalizzati all'aiuto dopo meno di un triennio.

L'attore pubblico, quindi, ha ritenuto irrilevante la riconosciuta prescrizione del reato contestato sulla base dei medesimi fatti, disposta dal GIP già in fase di indagini (RG 5936/19 - 12 febbraio 2020).

L'impostazione attorea è stata condivisa anche dal collegio in primo grado che ha accolto parzialmente la domanda, escludendo quella relativa alla restituzione dei contributi per la macellazione in quanto ritenuti lecitamente erogati.

Con due distinti appelli (notificati via PEC il 4 ottobre 2021 e depositati il successivo 12 ottobre, il Marini ed il successivo 30 ottobre, il Carli) i condannati in primo grado hanno impugnato la sentenza emessa nei loro confronti.

Il Marini ha censurato la sentenza per: 1) il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, non essendo ravvisabile, nel caso in esame, una ipotesi di fraudolenta acquisizione di pubbliche risorse né, tantomeno, una condotta successivamente preordinata

all'occultamento del procurato danno, tali da spostare in avanti l'individuazione del termine utile a far decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno di che trattasi; 2) l'erronea valutazione circa la sussistenza di un danno erariale e della conseguente responsabilità dell'appellante dal momento che, nel caso, in esame erano presenti tutti i requisiti per far sì che il Marini potesse beneficiare delle pubbliche risorse, essendo egli un nuovo imprenditore agricolo ed avendo egli la materiale disponibilità dei terreni in virtù dei contratti di sub concessione in atti, a nulla rilevando le valutazioni portate avanti dalla Guardia di Finanza, e riprese dalla pubblica accusa, circa la possibile sussistenza di probabili accordi fraudolenti fra il Marini ed il Carli, per nulla provati ma unicamente dedotti da circostanze poco pertinenti quali l'ingerenza del Carli nell'attività del Marini o il passaggio di somme di denaro tra le parti che, in ogni caso, si ricorda, erano legate da un rapporto di parentela. Tutta l'azione e la conseguente condanna, pertanto, si basano su fatti presupposti e non provati, con conseguente esclusione dell'elemento psicologico, non essendo provata la dolosa preordinazione del Marini relativamente alla condotta ed al contestato danno.

Concludendo, il Marini ha chiesto che la sentenza fosse riformata nel senso di riconoscere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, in ogni caso, che l'appellante fosse assolto nel merito, con vittoria di spese e compensi e con applicazione del potere riduttivo e spese compensate per entrambi i gradi di giudizio, nel caso residuasse

una ipotesi di condanna.

Il Carli ha censurato la sentenza per: 1) non aver riconosciuto il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti del Carli essendo lo stesso rimasto estraneo nei confronti del procedimento di pubbliche erogazioni; 2) l'erronea qualificazione del Carli come amministratore di fatto della azienda di cui il Marini era titolare, stante l'assenza di prove offerte dalla Procura a sostegno della suddetta ricostruzione; 3) l'erronea individuazione nella persona del Carli di una condotta dolosamente preordinata, in solido con il Marini, alla fraudolenta percezione di contributi comunitari in assenza di prove a sostegno della ricostruzione prospettata; 4) il rigetto della eccezione di prescrizione, avendo il Collegio di primo grado erroneamente ravvisato una condotta fraudolenta dolosamente concordata tra le parti ai fini di percepire indebitamente pubblica provvista oltre alla inesistenza di una successiva condotta finalizzata ad occultare il procurato danno, il tutto meramente affermato e non provato. L'esclusione del doloso occultamento asseritamente posto in essere tra le parti consentirebbe di accogliere l'eccezione di prescrizione che la parte ha riproposto anche in sede di appello. Il Carli infine ha censurato la sentenza impugnata per: 5) l'omesso esame della doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni asseritamente autoaccusatorie rese dalle parti alla Guardia di Finanza, in quanto non spontanee, dal momento che le stesse dovevano essere rese alla presenza di un difensore. Il Carli, pertanto, ha concluso affinché fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile nei suoi

confronti o, comunque, fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva nei suoi confronti, in subordine che fosse riconosciuta la prescrizione del diritto azionato e che lo stesso fosse, in ogni caso, riconosciuto come inesistente nel merito, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi. In ipotesi di condanna il Carli ha chiesto la applicazione del potere riduttivo e compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

Con memoria depositata il 26 giugno 2024 ha rassegnato le proprie conclusioni la Procura generale chiedendo il rigetto degli appelli, previa riunione degli stessi, in quanto infondati e la condanna degli appellanti alle spese. Più in dettaglio la Procura generale ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile nei confronti del Carli in quanto materialmente ha gestito la pubblica provvista, oltre alla condotta degli appellanti dolosamente preordinata alla dissimulazione dei fatti e, come tale, idonea a spostare in avanti l'individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine utile alla prescrizione del diritto di che trattasi. La artificiosa creazione di una attività agricola è stata, infatti, occultata dagli odierni appellanti al punto che solo le indagini investigative della Guardia di Finanza ne hanno disvelato l'esistenza.

Nel merito la sentenza deve, a detta della Procura generale, essere interamente confermata stante la sussistenza di un compendio probatorio tale da non far dubitare della linearità della decisione presa in primo grado. Tutti gli elementi presi in considerazione dalla pubblica accusa e riconfermati dal Collegio (es. dubbia riconducibilità della sottoscrizione dei contratti di disponibilità dei terreni,

preponderante ingerenza del Carli nella gestione dell'azienda del Marini, con elargizione nei confronti di quest'ultimo, di ingenti finanziamenti oltre alla evidente impreparazione del Marini sulla attività imprenditoriale che avrebbe dovuto svolgere) considerati nel loro insieme, consentono di ritenere raggiunta la prova *"anche quando, tali elementi, considerati atomisticamente, non avrebbero consentito di ritenere provato il fatto con un margine di certezza (Cass. civ. Sez. III, 6 febbraio 2020, n. 2869)"*. Ciò consentirebbe, a detta della Procura, di poter ritenere provato l'elemento psicologico del dolo, senza che si possa riconoscere, in questa sede l'operatività delle previsioni normative di cui all'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 in quanto norma di natura sostanziale e, come tali, applicabili solo a fattispecie verificatesi dopo la sua entrata in vigore.

All'udienza del 17 luglio 2024, l'avv. Corboyons si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti, come anche l'avv. Mignacca che, in particolare, ha insistito per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. Anche la Procura generale si è riportata alle conclusioni già rassegnate in atti.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve, dapprima, procedersi alla riunione degli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

2. Occorre, preliminarmente, scrutinare il motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione del giudice contabile sollevata dall'appellante Carli Marco con riferimento alla sua posizione. Il Carli Marco è stato

coinvolto nell'azione contabile dal momento che la Procura precedente lo ha ritenuto, di fatto, il beneficiario (indebito) della pubblica provvista di che trattasi, stante la ritenuta ingerenza dello stesso nell'attività svolta dal Marini che rimarrebbe, pertanto, un mero prestanome.

Orbene, come noto, la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, ai fini della individuazione del plesso giurisdizionale competente, rileva nella prospettazione delle parti, il *petitum* sostanziale, il quale va identificato in funzione della pronuncia che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e dal rapporto giuridico prospettato dall'attore per il coinvolgimento delle parti in causa che ne costituiscono la materiale manifestazione (Cassazione civile sez. un., 8 maggio 2007, n. 10374).

Nel caso in esame, la Procura attrice ha prospettato un'ipotesi di indebita percezione di pubbliche contribuzioni da parte del Marini quale titolare della omonima ditta e del Carli che si sarebbe, secondo la prospettazione attorea, materialmente ingerito nella sua attività.

Come noto, in materia di giurisdizione contabile, rileva, ai fini del riparto, la riconosciuta disponibilità di pubblica provvista e la possibilità di averne la materiale gestione, non rilevando il titolo in virtù del quale si gestisce (così, ad esempio, è stata riconosciuta la giurisdizione dell'amministratore di fatto/socio occulto che aveva ingerito nella gestione del finanziamento pubblico ottenuto dalla società - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19088/2017). Così,

nel caso in esame, l'astratta prospettazione della ingerenza materiale di un soggetto con pubbliche erogazioni consente di poter ravvisare la giurisdizione del giudice contabile, salva poi la valutazione dell'azione nel merito. Deve, pertanto, affermarsi la giurisdizione del giudice contabile nella fattispecie in esame, con conseguente rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante Carli.

3. E' possibile, a questo punto, esaminare il motivo di appello, con il quale entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per non avere, i giudici di prime cure, riconosciuto la prescrizione dell'azione di che trattasi.

Come noto, l'azione erariale si prescrive in cinque anni che decorrono dal verificarsi del fatto dannoso (art. 1, comma 2, L. 20/1994), ad eccezione delle ipotesi in cui l'autore del danno ponga in essere una condotta ulteriore e successiva, intenzionalmente preordinata a nascondere l'avvenuto danno, tale da spostare in avanti il momento della scoperta del procurato nocumento al momento dell'oggettivo disvelarsi del fatto dannoso, non altrimenti riconoscibile secondo i parametri di ordinaria diligenza. Nelle ipotesi di danno erariale derivante da indebite erogazioni, la prescrizione decorre dai singoli pagamenti, a meno che non si dimostri l'esistenza della suddetta condotta, ulteriore e successiva, finalizzata a dissimulare il danno medesimo.

Nel caso di specie, la Guardia di Finanza si è limitata a riferire una serie di irregolarità o comunque di elementi dissonanti ritenuti idonei a suscitare dubbi circa la regolare erogazione dei contributi di che

trattassi (sottoscrizione dei contratti di concessione dei terreni apparentemente sospetta, non trasparenza dei soggetti concedenti i terreni medesimi, ingenti movimenti di denaro tra il Marini ed il Carli, la inesperienza del Marini nello svolgimento dell'attività di che trattasi, a fronte di una denunciata ingerenza del Carli nell'attività del Marini, trasferimento dei titoli dal Marini al Carli dopo tre anni).

La Procura procedente si è, poi, limitata ad esporre nuovamente gli elementi dissonanti prospettati dalla Guardia di Finanza oltre ad affermare l'esistenza di *"plurime false attestazioni"* che avrebbero impedito di rivelare l'esistenza dell'illecito contestualmente alla erogazione delle pubbliche risorse, differendone la scoperta al momento in cui la Guardia di Finanza ha comunicato l'esito delle indagini (12 febbraio 2020, nota Guardia di Finanza prot. 0015351 datata 11 febbraio 2020).

Il Collegio in primo grado, ritenendo civilisticamente raggiunta la prova, sulla base del principio del "più probabile che non", ha descritto nuovamente gli elementi offerti dalla Procura a supporto della sua azione, affermando che *<l'insieme di tali elementi noti costituiscono degli indizi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2717 c.c., circa la natura fittizia dell'impresa agricola "Cà Torbida di Marini Andrea", trattandosi in realtà di una copertura formale per l'analoga attività di allevamento condotta in prima persona dal CARLI>*.

Ciò avrebbe consentito, dapprima, di poter ravvisare nel caso di specie, una condotta fraudolenta ed ingannatrice tale da essere in grado di dissimulare l'esistenza del contestato danno sino alla

avvenuta ricostruzione della fattispecie da parte della Guardia di Finanza e, quindi, nel merito, di poter riconoscere nei fatti per cui è causa le violazioni descritte dalla normativa comunitaria sopra riferita. Orbene, come già poc'anzi esposto, il doloso occultamento del danno sottintende l'esistenza di una condotta insidiosa ed ingannevole tale da impedire il riconoscimento del procurato danno pur facendo, il creditore, uso di una condotta rientrante nei parametri di media ed ordinaria diligenza, con conseguente preclusione, per l'interessato, di tutelare formalmente il diritto leso sino al completo disvelarsi dell'illecito.

“Secondo l'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 e s.m.i., è possibile distinguere, sul piano fenomenico, la condotta di danno (quale prius quantomeno temporale) dalla condotta di occultamento, che è condotta generalmente ulteriore (Sez. III n. 16 e 62 del 2020): infatti, “L'attività intenzionale di occultamento è per sua natura estrinseca all'elemento oggettivo del danno – riguardato come evento e, dunque, come inerente al fatto costitutivo della responsabilità amministrativa – ed è rinvenibile laddove il responsabile, od un terzo, si sia comunque adoperato, anche a mezzo di un comportamento negativo, per impedire la conoscibilità od evidenza del fatto dannoso” (Sez. II n. 646 del 2016)” (Corte conti Sezione Terza Centrale di Appello 5 agosto 2020 n. 118).

Nel caso in esame, però, questo Collegio di appello ritiene di non poter ravvisare gli elementi sopra descritti.

In particolare, non appaiono provate nella loro esistenza materiale le condotte di doloso occultamento.

Le “*plurime falsità*” riferite in citazione e la “*natura fittizia*” dell’impresa del Marini riconosciuta in sentenza, appaiono solo labilmente affermate e non comprovate da idoneo corredo probatorio offerto agli atti.

E’ stato provato dagli stessi inquirenti (all. 5 bis) che la provvista offerta nel tempo dal Carli al Marini è stata per la maggior parte restituita, mentre risulta del tutto irrilevante la precoce alienazione dei titoli da parte del Marini al Carli, in quanto comunque consentita dalla legge. Meramente affermati e non provati sono stati, poi, gli accordi fraudolenti fra le parti tesi alla indebita percezione di pubblica provvista ed alla successiva dissimulazione della condotta criminosa.

I contratti di concessione (asseritamente) irregolarmente sottoscritti - possibile punto di partenza per più approfondite indagini utili alla immediata scoperta dell’illecito contestato - poi, sono stati nella disponibilità dell’amministrazione danneggiata sin dal momento della presentazione della domanda, senza che per il loro omesso esame da parte della amministrazione presunta danneggiata possa ritenersi rilevante una possibile ulteriore condotta fraudolenta posta in essere dal percettore del contributo.

Tanto premesso, questo Collegio di appello ritiene che non vi sia prova in atti di una condotta - omissiva o commissiva - di occultamento doloso del danno erariale imputabile agli appellanti.

Pertanto, esclusa la prova circa l’esistenza di un doloso occultamento del danno, ritenuto che l’ultimo pagamento relativo alle pubbliche erogazioni di che trattasi, risale alla data del 3 luglio 2014 e che la

	notifica dell'invito a dedurre risale alla data del 29 febbraio 2020,	
	l'azione si palesa come tardiva, essendo risultato già decorso il termine	
	quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno	
	erariale oggetto del presente giudizio al momento in cui l'invito a	
	dedurre ha raggiunto i presunti responsabili.	
	Restano assorbiti gli altri motivi d'appello.	
	Con l'accoglimento del motivo di appello relativo alla maturata	
	prescrizione proposto da entrambi gli appellanti, la sentenza di primo	
	grado è riformata nel senso di dichiarare prescritto il diritto azionato	
	nei confronti dei signori Marini Andrea e Carli Marco.	
	4. Con riferimento alle spese il Collegio allorché riformi, in tutto	
	o in parte (come nell'ipotesi di causa), la sentenza di primo grado, è	
	tenuto a provvedere, a un nuovo regolamento delle spese processuali,	
	il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito	
	complessivo della lite.	
	Su tali basi, si dispone la compensazione delle spese di lite di prime e	
	di seconde cure, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,	
	riunisce gli appelli iscritti al n. 59332 del Registro di Segreteria, li	
	accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado	
	impugnata, dichiara prescritta l'azione proposta nei confronti del	
	Marini Andrea e Carli Marco.	
	Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.	
	16	

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Maria Rita Micci)

(Giuseppina Maio)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04/09/2024

Il Dirigente

f. to digitalmente